

A T T I
DELLA
SOCIETÀ TOSCANA
DI
SCIENZE NATURALI
RESIDENTE IN PISA

MEMORIE - SERIE B

VOL. LXXXI - ANNO 1974

I N D I C E

ARRIGONI P. V. - La flora del Monte Ferrato	Pag. 1
BARDAZZI S. - Il Monteferrato e l'agglomerato urbano pratese; aspetti paesistici ed ecologici	» 11
CONEDERA C. - Variazioni fisico-morfologiche del Monte Ferrato per cause naturali e artificiali avvenute negli ultimi vent'anni	» 21
CORTI R. - Caratteristiche generali della vegetazione del Monteferrato (Prato)	» 32
CORTINI PEDROTTI C. - La vegetazione pioniera del Monte Ferrato (Prato)	» 39
GAMBASSINI P. - La stazione paleolitica di Galceti (Prato)	» 45
GUERRIERI F. - Il marmo verde di Prato nel policromismo architettonico	» 52
NICOSIA F. - Aspetti archeologici del Monte Ferrato (Prato)	» 77
PEDROTTI F. - Difesa e conservazione del Monteferrato (Prato)	» 87
SARTI MARTINI L. - Materiale fittile dell'età del bronzo sul Monte Ferrato, presso Prato (Firenze)	» 94
VINCIGUERRA G. - Situazione del vincolo idrogeologico sul Monte Ferrato (Prato)	» 109
NAVARI IZZO F., LOTTI G., SOLDATINI G. - Distribuzione dello zinco nelle frazioni proteiche e subcellulari delle foglie di <i>Medicago sativa</i>	» 120
PAOLI G., MALLEGNI F., PARENTI S. - Rapporti quantitativi fra L-Fucosio N-acetilesosamine e reazione IEA in estratti di ossa egiziane dinastiche	» 136
BENAZZI LENTATI G. - Sulla eliminazione cromosomica nelle linee maschile e somatica delle planarie poliploidi	» 154
PARDINI E., BASSI P. - Gli Etruschi. (Studio craniologico)	» 161
MONTI G., TOMEI P. E. - Macromiceti della lucchesia - Primo contributo	» 197
MAZZA M. - Variabilità ed anomalie negli scorpioni d'acqua euromediterranei (<i>Heteroptera Nepidae</i>)	» 211
GIUSTI F. - Notulae Malacologicae XIX. (I generi <i>Paladilhioipsis</i> e <i>Sadleriana</i> (<i>Prosobranchia</i> , <i>Hydrobioidea</i>) nell'Italia appenninica)	» 248
<i>Elenco dei Soci per l'anno 1974</i>	» 259

G. VINCIGUERRA *

SITUAZIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO SUL MONTE FERRATO (PRATO)**

Riassunto — L'A. spiega i motivi per i quali questo vincolo viene denominato « Idrogeologico » ed illustra sinteticamente i benefici che, in questo settore, arreca la copertura arborea in quanto espleta una spiccata funzione idrogeologica: viene precisata l'azione propriamente idrologica e quella geologica espletata dal bosco.

Si accenna anche alla conservazione degli equilibri bioecologici. L'A. spiega i motivi della non indennizzabilità del vincolo idrogeologico ed espone, cronologicamente, quali sono state le leggi italiane che dal 1877 sino ad oggi hanno regolato il vincolo in argomento e le sanzioni stabilite per i trasgressori.

L'A. termina con la constatazione che gli strumenti legislativi attuali relativi al vincolo idrogeologico si sono dimostrati insufficienti per impedire o, quanto meno, per scoraggiare la distruzione dei boschi (e, in genere, dell'ambiente) da parte di cittadini, siano essi proprietari o meno dei medesimi.

Summary — The author explains why this bond is denominated « hydrogeological » and illustrate synthetically the benefit of the arboreous cover, which has a high hydrogeological function and specifies the real hydrological action and the geological one of the wood. He mentions also the conservation of the bioecological equilibrium.

The A. explains the reasons why the hydrogeological bond is not to be indemnified and expose cronologically the italian laws which have regulated this bond and fixed the sanctions against the transgressors since 1877 till to-day.

The A. finishes establishing that actualy the legislative instruments for the hydrogeological bond have proved inadequate to hinder, or at least to discourage, the destruction made by the citizen, if proprietors or not, of the woods and the environment as a whole.

Un doveroso ringraziamento al Comitato organizzatore, al Comune e all'Azienda Autonoma di Turismo per questo, più che

* Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Firenze.

** Relazione presentata al I Convegno di Studio su « Il Monte Ferrato » (Prato 9-10 giugno 1973) organizzato dal Centro di Scienze Naturali « Natura e Arte », di Prato. Lavoro patrocinato dal Comune e dall'Azienda Autonoma del Turismo di Prato.

opportuno, Convegno e al tempo stesso mi devo scusare perché l'argomento che tratto, specie a quest'ora dopo che l'uditorio è già abbastanza stanco, non è certo di quelli più frizzanti e che possano attirare molto l'attenzione. L'argomento che devo trattare è « La situazione del vincolo idrogeologico sul Monteferrato ». Occorre chiarire che sul Monteferrato non esiste un particolare tipo di vincolo idrogeologico che si diversifichi da quello esistente su altri comuni, dato che esso scaturisce da una legge nazionale. Quindi non è un caso particolare questo del Monteferrato, ma il problema approfittando di questo convegno, lo estendo un po' per illustrare quale è lo stato, in definitiva di disagio, in cui si trovano gli Uffici pubblici specifici che devono applicare tale vincolo. Dicevo, scaturisce da una legge nazionale ed esattamente la n. 3267 del 30 Dicembre 1923 che opera allo stesso modo su tutte le zone d'Italia dove è stato posto. Questo vincolo è stato posto per motivi di pubblico interesse. C'è da chiedersi in che consista il pubblico interesse che ha attribuito, a base della legge, scopi di pubblica utilità. Le azioni benefiche ormai generalmente attribuite alla presenza dei boschi sono varie, interdipendenti e armonicamente coesistenti. Citeremo quelle più ricorrenti cioè a dire: quella idrogeologica, quella igienica, quella climatica, quella estetica, quella economica, quella sociale etc. Ci occuperemo, per restare fedeli al tema proposto, solo della prima, cioè di quella idrogeologica, e la esamineremo, sia pure per sommi capi, nelle sue due componenti dell'accezione letterale, cioè a dire quella idrologica e quella geologica.

A) - *Azione idrologica*

La presenza di vaste aree boscate esercita una considerevole influenza assorbendo e rallentando la velocità dei deflussi, soprattutto nei versanti montani a forte pendenza. Le prime acque meteoriche vengono trattenute dalle foglie (è il cosiddetto « potere di trattenuta ») e a tutti è noto che le piogge di breve durata e intensità non arrivano neppure al terreno. Perdurando la durata della precipitazione, le acque cominciano a colare dalle fronde e gocciolano a terra dove giungono, sempre, attenuando notevolmente l'intensità e la velocità di caduta grazie al diaframma interposto dalle chiome degli alberi. Però prima di giungere a terra l'acqua viene assorbita dal sottobosco e dagli strati delle foglie presenti ai piedi delle piante stesse. Perdurando la

precipitazione l'acqua arriva a terra ove viene assorbita lentamente prima dall'humus decomposto, poi dal terreno sottostante che funziona da vera e propria spugna. Solo quando si giunge alla saturazione della porosità del suolo, l'acqua meteorica inizia la sua discesa verso valle. Il tempo che impiega la precipitazione a giungere a valle, misurato in un punto stabilito di un corso d'acqua, viene chiamato comunemente « tempo di corrivazione ». Ne consegue che tanto maggiore è la copertura forestale di una pendice, tanto maggiore sarà il tempo di corrivazione. Tali tempi sono quindi brevi o brevissimi su pendici denudate. Il bosco esercita, ancora, trattenendo l'acqua sul terreno, un'azione di vero e proprio serbatoio idrico in grado di ridurre le piene moderando, al contempo, i lati negativi delle magre. E in questa azione moderatrice vi sono i presupposti per consentire la costanza delle sorgenti. Possiamo dire, senza il minimo dubbio e senza voler fare della retorica, che dove c'è bosco c'è acqua, e dove c'è acqua c'è la possibilità di vita per l'uomo. Pertanto è da ritenersi suicida e senza attenuanti di alcun genere quella popolazione che per gretto spirito di speculazione distrugge, a breve o lungo termine, le sue selve. La distruzione può essere diretta (vedi disodamenti, incendi, tagli devastatori etc.) oppure indiretta (vedi lottizzazioni, sovraccarico di bestiame al pascolo, cave etc.). Queste semplici nozioni sono ormai generalmente divenute tanto note che vengono insegnate anche nelle scuole elementari. Ma l'uomo — per il grave difetto di essere dotato di intelligenza — si è trasformato ogni giorno di più nell'animale più feroce esistente sul nostro pianeta ed ignora, o finge di ignorare, quale deve essere il suo comportamento per poter veramente sopravvivere. Le infinite maniere attraverso le quali sta inquinando l'ambiente in cui deve vivere, sono altre manifestazioni della sua scelleratezza. Ma questo è un altro capitolo nero che esula dal tema stabilito.

L'uomo è per istinto un distruttore di ricchezze naturali e lo è tanto più quanto più ritiene di essere civile. Ricordiamo solo un altro capitolo nero: la lunga serie di equilibri naturali irrimediabilmente compromessi. A proposito, dato che siamo in ambiente botanico, vorrei citarvi una esperienza che ho vissuto quando mi trovavo in Maremma. Lì abbiamo potuto constatare le vere cause della rottura di un certo equilibrio naturale: avevamo notato che lungo la zona litoranea la prima fascia pioniera di ginepri (*Juniperus macrocarpa*) andava a scomparire len-

tamente. Inizialmente abbiamo pensato che responsabili fossero le solite persone che piantavano l'ombrellone e che cercavano di allontanare questa pianta in quanto dava loro fastidio con le sue spine. A tal proposito abbiamo chiuso un tratto di spiaggia per osservare meglio questo fenomeno e ci siamo accorti che le cose continuavano ad andare in senso degravatorio nella stessa maniera. Approfondendo l'osservazione ci siamo accorti, in definitiva, che le bacche cadute nel terreno non riuscivano a germinare. Perché? Perché i cacciatori (non me ne vogliono i cacciatori se in questo caso dobbiamo metterli sul banco degli imputati) avendo distrutto l'avifauna avevano rotto quell'equilibrio per cui le bacche digerite dagli uccelli erano in grado di poter germinare nel terreno. Questo è un esempio (un esempio molto semplice che abbiamo constatato direttamente) di come l'uomo può distruggere certi fondamentali equilibri biologici.

B) - *Azione geologica*

Quando le acque meteoriche cadono su terreni privi di vegetazione arborea, e per di più di idonee opere di scolo e di arginazione, provocano ruscellamenti e dilavamenti che fatalmente origineranno smottamenti e frane. Intere pendici, muovendosi, precipitano rendendo incoltivabili sia le terre di montagna sia quelle di valle. L'accumulo di detriti lungo i corsi d'acqua può provocare che questi vadano a ricercare nuovi letti in cui scorrere invadendo, così, terreni fertili, zone industriali, paesi, città. L'azione corrosiva delle acque (tanto più dannosa quanto più sciolti sono i terreni) giunge fino a scopperciare i fianchi dei monti e a mettere a nudo la roccia madre. Sono, questi, pericoli permanenti per l'Italia dove la maggior parte dei terreni provengono da rocce già fisicamente disgregate e ove le stesse rocce sono profondamente fratturate per antichi o recenti assestamenti tectonici. La tragica alluvione del 4 Novembre 1966 che ha colpito molte nostre regioni secondo il Cantelmo nei suoi « elementi di legislazione e contenzioso-forestale », ha provocato 110 morti, 1.119 Comuni (su 8.035) danneggiati, ettari 800.000 devastati ed ettari 310.000 allagati, 16.000 macchine agricole e 50.000 capi di bestiame perduti senza contare i danni, mai potuti concretamente valutare, alle strade, alle opere pubbliche, a quelle private, al patrimonio artistico etc.

Da queste premesse discende perché esiste nella nostra legislazione il vincolo idrogeologico, dettato da ragioni dovute a una maggiore conoscenza della stessa natura e struttura del nostro territorio e dall'intendimento di contenere o evitare le cause della degradazione del suolo. In altri termini, per contenere o evitare danni alla collettività e cioè per assolvere pubblici interessi. Il vincolo idrogeologico come tale, è una permanente limitazione del diritto di proprietà. Non solo, è una limitazione senza diritto ad alcun genere di indennizzo. Si può osservare che l'art. 832 del vigente Codice Civile sancisce il principio della proprietà esclusiva, illimitata, perpetua e pertanto implica la potestà di possederla, trasformarla, usarla, trasmetterla, con piena libertà per ogni proprietario. Se ciò è vero, è anche vero che tali diritti devono necessariamente coesistere e armonizzarsi con quelli degli altri. Nessuno può fare uso della propria cosa rendendosi nocivo agli altri. Vi sono varie leggi che già prevedono limitazioni dell'uso della proprietà senza diritto ad alcun indennizzo. Citiamo ad esempio le servitù militari che non consentono di scavare, aprire fossi o strade, di costruire edifici senza il permesso dell'Autorità Militare su terreni contigui ad opere di fortificazioni. Altro esempio è dato dall'edilizia che deve rispettare determinate distanze dai corsi d'acqua, dalle strade pubbliche, dalle ferrovie. Altro esempio sono le servitù edilizie connesse alle disposizioni contenute nei piani regolatori generali oppure nei piani di fabbricazione. Il nostro vincolo lo dobbiamo considerare alla stessa stregua degli esempi citati. Il proprietario non viene spogliato della cosa sua e neppure viene obbligato a fare spesa alcuna nell'interesse pubblico generale. Gli si vieta soltanto l'abuso in quanto nocivo, prima che agli altri, soprattutto a lui stesso. Pertanto il vincolo idrogeologico non mortifica il diritto di proprietà, ma regola solo la utilizzazione dei boschi e dei terreni in funzione di un interesse generale inteso a prevenire o ridurre i possibili danni per tutta la collettività. In tali termini il concetto dell'indennità a titolo di risarcimento non risponde effettivamente ad alcun principio di diritto. A conferma di quanto sopra indicato, va ricordato che lo Stato offre contributi o mutui al proprietario che rimboschisce: proprio per riconoscergli una sorta di benemeranza nei confronti della collettività.

Vincoli Forestali esistevano in Italia già prima dell'Unità

Nazionale. Si trattava di vincoli di vario tipo ove eccessivi, ove quasi inesistenti. Tutta la materia venne perciò riunita e codificata con la legge del 20.VI.1877 n. 3917 che all'art. 1 recitava così: « Sono sottoposti a vincolo Forestale a norma delle disposizioni della presente legge, i boschi e le terre spogliate di piante legnose sulle cime e pendici dei monti fino al limite superiore della zona del castagno e quelli che, per la loro specie e situazione, possono, disboscandosi o dissodandosi, dar luogo a scoscendimenti, smottamenti, interramenti, frane, valanghe e, con danno pubblico, disordinare il corso delle acque o alterare la consistenza del suolo, oppure danneggiare le condizioni igieniche locali ». Con la Legge del 1877 quindi, le zone sopra il castagno venivano considerate — in linea di massima — sottoposte tutte quante a vincolo. Quelle al disotto, solamente quando l'introduzione della coltura agraria poteva arrecare danno pubblico a causa della particolare natura e situazione del terreno. Venne scelta come elemento di riferimento la zona del castagno, in quanto questa specie è presente presso che in tutta l'Italia. Questa Legge però presentava principalmente due inconvenienti: primo, che la zona fito-climatica del castagno per la posizione stessa della nostra penisola, varia sensibilmente da regione a regione. Al Nord oscilla tra i 400 e i 700 m sul livello del mare e al Sud intorno ai 700 m. In Sicilia arriva fino ai 1.500 m. Secondo: il lato negativo era rappresentato dalla laboriosità della compilazione degli elenchi di vincolo sulla zona inferiore, che doveva essere fatta per singole particelle e per singole proprietà. La stessa laboriosità, nelle zone superiori, per la compilazione degli elenchi di svincolo.

Dopo la prima guerra mondiale, per poter estendere alle terre redente le leggi Italiane e per sopperire alle deficienze di quella già esistente dal 1877, si manifestò la necessità di riordinare tutta la materia. Da ciò nacque il Regio Decreto Legge 3267 del 30.XII.1923, tuttora vigente, che l'art. 1 recita testualmente, e per noi questo è il punto fondamentale di tutto il vincolo idrogeologico, almeno come enunciazione del vincolo stesso: « Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli art. 7, 8 e 9 — (sono articoli che riguardano dissodamenti, cambiamenti di coltura e pascolo) — possono con danno pubblico subire denuda-

zioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque ». Le modificazioni che vennero introdotte, secondo il Cantelmo sono principalmente queste: « L'applicazione del vincolo sui terreni in genere per ragioni idrogeologiche; l'applicazione del vincolo su boschi per ragioni di difesa militare e allo scopo di difendere terreni e fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti; la sistemazione idraulico-forestale di bacini montani; la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri Enti; la procedura per la liquidazione dell'indennizzo per il vincolo sui boschi quando quest'ultimo non è determinato da ragioni idrogeologiche; la procedura per l'applicazione degli indennizzi per occupazioni temporanee e espropriazioni di terreni; la procedura per la conciliazione delle contravvenzioni forestali; la misura di talune pene pecuniarie. Questo è un altro punto dolente sul quale dovremo in seguito tornare. Mi scuso se si tratta di argomenti piuttosto noiosi. In luogo del criterio stabilito dalla Legge 1877 che considerava come riferimento fondamentale la zona del castagno, con la Legge del 1923 venne invece sostituito quello più logico e assai più semplice della determinazione per zone ricadenti per singolo bacino fluviale, seguendo linee naturali o artificiali comunque permanenti indicate sulle tavolette al 1 : 25.000 dell'Istituto Geografico Militare. Solo nel caso di mancanza di limiti chiaramente indicativi sulla carta, si fece ricorso a particellari catastali per avere la esatta localizzazione del perimetro vincolato. In seno alle zone vincolate, delimitate in tinta rossa, vennero individuate con gli stessi criteri di rappresentazione grafica, ma con colore giallo, le sottozone escluse dal vincolo. Alla Legge del 1923 seguì il relativo regolamento del 16.V.1926 n. 1126 che richiamando le disposizioni di carattere generale indicate all'art. 10 della Legge 30.XII.1923 n. 3267, stabiliva in dettaglio all'art. 19 quali dovevano essere le materie correnti selvicolturali e di difesa del suolo da tradurre in apposite prescrizioni di massima e norme di Polizia Forestale, per singola provincia. Queste, cioè a dire le prescrizioni di massima e le norme di Polizia Forestale, sotto forma di libretto costituiscono, in piccolo un vero e proprio codice forestale locale che varia da provincia a provincia per ovvie ragioni di diversificazione ambientale e selvicolturale. Basta porre mente ad esempio che la selvicoltura e la difesa del suolo del Bellunese sono di-

verse da quelle di Firenze, di Napoli, di Palermo e così via. Riassumendo quindi, abbiamo: la Legge 3267 del 1923, il regolamento 1126 del 1926, e le prescrizioni di massima con le norme di polizia forestale provinciali. Il vincolo idrogeologico si estrinseca con questa terna di disposizioni legislative e dal loro combinato scaturiscono le norme, i divieti e le sanzioni pecuniarie per i trasgressori. L'entità di queste ultime è indicata in una apposita tabella. Ad un esame più attento scopriamo che la legge venne concepita ed ebbe una sua determinante validità a difesa del bosco e del suolo fino a circa una ventina di anni dopo la seconda guerra mondiale. Era una legge valida per tutto ciò che concerne l'uso selvicolturale dei boschi. Forse (ci si può chiedere) quella legge è stata abrogata? No. La legge è tuttora vigente ma, ha subito delle vicissitudini che, di fatto, hanno prodotto delle conseguenze tutt'altro che confortanti. Venne dichiarato incostituzionale l'art. 11 delle Legge del 1923: la Corte Costituzionale, con propria sentenza n. 26 del 1966, poco prima dell'alluvione sancì il principio che nelle prescrizioni di massima e nelle norme di Polizia Forestale le Camere di Commercio subentrare ai cessati Comitati Provinciali dell'economia corporativa col R.D.L. 21.IX.1944, n. 305 non potevano stabilire la tabella delle tariffe delle pene pecuniarie da infliggere ai trasgressori, in quanto la competenza a legiferare in proposito spetta solo al Parlamento. E questo è in dubbio. Pertanto venne promulgata, in fretta la Legge 950 del 9.X.1967 in base alla quale è stata depenalizzata la sanzione pecuniaria per i trasgressori delle norme di Polizia Forestale: cosicché le violazioni delle norme di Polizia Forestale sono considerate anziché illeciti penali semplicemente illeciti amministrativi. E' stato questo un contributo non certo positivo ai fini della tutela dei nostri boschi. Come se ciò non bastasse — le disgrazie non vengono mai sole — le sanzioni amministrative fissate con la Legge 950 sono talmente irrisorie che anziché accrescere il deterrente per prevenire gli abusi funzionano esattamente al contrario, e servono — tutto sommato — a mettere finalmente a posto la coscienza dei trasgressori. Tutto ciò venne legiferato dopo un anno dalla tragica alluvione del 1966.

Per dare un'idea della sopravvenuta efficacia di questa legge (quando, semmai, occorreva aumentare notevolmente l'ammontare delle sanzioni amministrative proprio perché la legge era stata depenalizzata) basta citare il caso frequente del taglio abu-

sivo di una pianta che in passato veniva contravvenzionata anche fino ed oltre le 50.000 lire a seconda del diametro e della specie. Oggi invece viene multata per somme assai modeste, qualunque ne sia il diametro e la specie. Per l'apertura di una cava abusiva (che deve essere valutata alla stessa stregua di un semplice movimento di terra), la sanzione attuale amministrativa si riduce anch'essa a somme assai modeste. Di fronte a una tale recessione legislativa, si è ritenuto — nella fase di applicazione pratica delle sanzioni previste dalla nuova legge nei confronti del trasgressore — usare la Legge 950 solo per colpire l'illecito amministrativo. Per la valutazione del danno invece si è ritenuto di applicare sempre la vecchia Legge 3267 in quanto la Corte Costituzionale non l'ha dichiarata decaduta. In questo nostro paese dove tutto è possibile, dove tutto è impossibile, in questo nostro paese ove il bizzantinismo ha largamente soppiantato la logica e la concretezza, in questo nostro paese dove — a detta della stessa Magistratura — è venuta a mancare persino la certezza del diritto, non poteva mancare chi non insorgesse anche contro la legittimità della vecchia Legge 3267, per altro mai abrogata. A conforto delle nostre speranze la Corte Costituzionale, finalmente, con la sentenza n. 67 del '71 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità degli articoli 24 e 26 della Legge 3267 riguardanti la valutazione del danno arrecato. Invece la Suprema Corte di Cassazione per motivi rimasti totalmente incomprensibili ha emesso una serie di sentenze di cui l'ultima è dell'11 Dicembre '72 nelle quali assolve i trasgressori, (quelli che tagliano le piante, praticamente, per fare un esempio) perché « il fatto non costituisce più reato ». In altri termini tutte le volte che nella contravvenzione forestale veniva fatta la valutazione del danno con gli articoli 24 e 26 della Legge 3267 validi per la Corte Costituzionale l'imputato veniva assolto dal Magistrato perché il fatto non costituisce un illecito penale, ma solo un illecito amministrativo e per tanto perseguibile solo con la Legge 950. Quindi una semplice multa e chi s'è visto s'è visto. Questo è il vincolo idrogeologico nella edizione riveduta e corretta vigente nell'anno del Signore 1973! Chi avesse attribuito a tale vincolo possibilità taumaturgiche, a di che ricredersi, soprattutto se si considera che la legge è molto carente perché è poco chiara o addirittura tace di fronte alle nuove insidiosissime forme di distruzione dei boschi e dell'ambien-

te (vedasi lottizzazioni, scarichi di rifiuti, incendi, cave etc.). Che dire poi della continua conflittualità delle competenze? Ad esempio le cave in base al D.P.R. Nr. 2 sono state trasferite alla competenza delle Regioni a statuto ordinario, mentre il vincolo idrogeologico, in base al D.P.R. Nr. 11 è rimasto di competenza dello Stato. Ci si domanda come si possono disgiungere siffatte competenze quando trattasi di una indissolubile problematica? Il discorso ci porta ancora più lontano. Si parla tanto di ecologia, di difesa del verde, di difesa del suolo, ma esiste veramente la volontà politica di tradurre in fatti concreti tutto ciò? Citeremo, ad esempio, la legge urbanistica che tace totalmente sulla destinazione a verde dei boschi esistenti; l'Italia è considerata come una landa uniforme e soggettivamente può essere stabilito dove mettere il verde dove non fare il verde e via di seguito. Però sul verde naturale o artificiale esistente la legge urbanistica tace completamente. Si è così verificato che l'edilizia prospera nei boschi, mentre, per rispettare gli standards di legge per le zone a verde, sono destinati i terreni agricoli, i pascoli privi di alberi. Citeremo anche, ad esempio la legge mineraria, che consente ai concessionari dei permessi di sfruttamento (codificati col loro bravo Decreto Ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) di buttare per aria non solo i boschi naturali, ma addirittura — ove esistono — anche i rimboscamenti fatti a totale carico dello Stato (cioè del contribuente), per finalità idrogeologiche e cioè di pubblica utilità. Citeremo infine la libertà con la quale vengono abbattute le alberature stradali, per le quali — per mancanza di un'apposita legge — è stata emanata una circolare del Ministero dei Lavori Pubblici: ma trattasi di una circolare che obbliga a rilasciare all'Ente proprietario della strada il nullaosta, o il diniego, entro 20 giorni, previo sopralluogo da effettuarsi da parte di un'apposita commissione formata dal Sindaco, dalla Sovrintendenza ai monumenti, dall'Ente Provinciale del Turismo e dall'Ispettorato Forestale. In effetti non è sempre facile in un così breve lasso di tempo far convenire sul posto tutti i componenti della commissione e far giungere all'Ente richiedente le risposte. Trascorsi infruttuosamente i 20 giorni, L'Ente proprietario della strada si intende autorizzato a fare quello che vuole. Se poi la Commissione ha negato il nullaosta e l'Ente proprietario non rispetta il diniego, non esiste alcuna sanzione prevista dalla legge. Neppure la

Legge Forestale 950 (l'ultima, quella del '67), perché essa può operare solo sui boschi vincolati idrogeologicamente e non sulle alberature stradali. Questa rapida panoramica speriamo abbia edotto sui ristretti limiti di validità del vincolo idrogeologico, sia come mezzo per impedire gli abusi sia come mezzo per scoraggiare a compierli. Ci è giunta recentemente notizia che lo Stato intende rivedere la Legge Forestale per adeguarla alle nuove esigenze: è una revisione oltremodo necessaria ed urgente, altrimenti la campagna scatenata per l'ecologia non ha alcun senso. Ove lo Stato non dovesse giungervi, confidiamo che vi giunga la Regione Toscana, dato che con la propria legge normativa n. 10 dell'anno 1972 ha previsto di dettare norme in materia di Polizia Forestale. Fatto salvo il Codice Penale circa la deturpazione delle bellezze naturali, allo stato attuale una cosa è certa, che le vigenti leggi forestali, così come sono state rivedute, corrette e aggiornate sono un valido strumento in mano al trasgressore per distruggere a buon mercato o addirittura a costo simbolico i boschi e l'ambiente.

(ms. pres. il 9 giugno 1973; ult. bozze il 15 giugno 1975).